



## **REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE REDDITUALE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.**

### **ART. 1 – QUADRO NORMATIVO**

Il presente regolamento si inserisce nel contesto normativo del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”. La disciplina dei controlli eseguibili dalle Amministrazioni, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive – di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo – è stata interamente demandata all’art. 71.

Quest’ultima norma stabilisce che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.

I controlli sono effettuati secondo le modalità di cui all’art. 43: consultazione diretta degli archivi dell’Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima (per via informatica o telematica) conferma scritta della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risultante dai registri da essa custoditi.

### **ART. 2 – ANAGRAFE UTENZA**

Ai sensi della L.R. Toscana 96/1996 e s.m.i., art. 28, ogni biennio la situazione reddituale degli assegnatari di alloggi di E.R.P., la composizione del loro nucleo familiare, le eventuali proprietà immobiliari, la cittadinanza, il titolo di studio e la professione, sono aggiornati tutti gli anni dispari, relativamente ai redditi conseguiti nell’anno precedente. Gli assegnatari comunicano la loro situazione mediante autocertificazione. CASALP trasmette agli assegnatari un modulo prestampato per la comunicazione dei dati suindicati.

### **ART. 3 – TIPOLOGIA E PRINCIPI DEI CONTROLLI**

Per quanto riguarda i controlli sulle autocertificazioni rese in sede di anagrafe utenza 2013 e relative ai redditi percepiti nell’anno 2012, i controlli effettuati dall’Amministrazione saranno successivi all’adozione del provvedimento amministrativo dal quale è scaturito il “beneficio” per il soggetto dichiarante, ovvero successivamente alla determinazione del canone di locazione applicato al dichiarante.

Per le autocertificazioni che saranno raccolte negli anni successivi in sede di anagrafe utenza, i controlli inizieranno durante l’iter procedimentale.

I controlli saranno espletati secondo i principi di tempestività e trasparenza.

## **ART. 4 – TERMINI PER EFFETTUARE I CONTROLLI**

I controlli dovranno essere espletati entro un congruo termine, a seconda anche del numero e della complessità delle autocertificazioni da verificare.

## **ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO**

Il controllo sarà effettuato secondo il seguente schema:

- Autocertificazioni di assenza totale di reddito → controllo del 50% delle autocertificazioni
- Autocertificazioni con diminuzioni di reddito rispetto all'autocertificazione del biennio precedente → controllo del 50% delle autocertificazioni
- Autocertificazioni con situazioni reddituali diverse da quelle sopra indicate → controllo a campione del 10% delle autocertificazioni

Nei casi di autocertificazioni da verificarsi a campione, il campione sarà individuato dal Responsabile del procedimento con sorteggio definito su base di individuazione numerica, rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni n. presentate), ritenuto un metodo di scelta obiettivo e trasparente, tale da garantire la casualità e l'imparzialità del controllo stesso.

Oltre alle predette verifiche, il Responsabile del procedimento, è sempre tenuto ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni – da chiunque prodotte – di cui si sospetti il mendacio.

## **ART. 6 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO**

I controlli saranno svolti a mezzo di interrogazioni rivolte al database dell'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni operative contenute nell'Allegato 1 del presente regolamento.

## **ART. 7 – RETTIFICA DEI DATI**

Qualora vengano rilevate irregolarità od omissioni, non costituenti falsità, il Responsabile del procedimento, dà notizia all'interessato di tale irregolarità o incompletezza, invitandolo - ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. - a completare, correggere o rettificare la dichiarazione autocertificativa, con modalità trasparenti (es. dichiarazione integrativa).

## **ART. 8 – EFFETTI DELLA RILEVAZIONE DICHIARAZIONI MENDACI**

Il soggetto autore di falsa dichiarazione, sarà sottoposto ad ulteriore controllo relativamente alle autocertificazioni rese nei cinque anni precedenti (es.: se la dichiarazione falsa è contenuta nell'autocertificazione rilasciata nell'anno 2013, circa i redditi percepiti nell'anno 2012, il controllo sarà esteso fino all'autocertificazione rilasciata nell'anno 2007 e relativa ai redditi percepiti nell'anno 2006).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, sono adottati i provvedimenti di competenza:

- Se dalla difformità rilevata deriva l'applicazione di un canone di locazione più elevato:

- il soggetto autore del mendacio, a mezzo disposizione amministrativa, viene dichiarato decaduto dal canone di locazione finora goduto (il soggetto viene informato per scritto dell'esito del controllo, della decadenza dal canone di locazione finora goduto e della trasmissione di segnalazione alle competenti Autorità);
- si procede alla immediata rettifica dei redditi sul database InCasa ed al conseguente calcolo del nuovo canone di locazione;
- si procede alla tempestiva trasmissione degli atti al Servizio Legale per l'inoltro alla Procura della Repubblica di idonea segnalazione;
- si procede nei confronti del soggetto, per il recupero delle somme di cui ha indebitamente beneficiato;
- si trasmette al Comune competente, segnalazione per l'adozione di eventuali provvedimenti ritenuti necessari.

- Se dalla difformità rilevata non derivano variazioni di canone di locazione:

- si procede, sulla base di disposizione amministrativa, alla immediata rettifica dei redditi sul database InCasa;
- il soggetto autore del mendacio viene informato per scritto dell'esito del controllo e della trasmissione di segnalazione alle competenti Autorità;
- si procede alla tempestiva trasmissione degli atti al Servizio Legale per l'inoltro alla Procura della Repubblica di idonea segnalazione.

- Se dalla difformità rilevata deriva l'applicazione di un canone di locazione meno elevato:

- si procede, sulla base di disposizione amministrativa, alla immediata rettifica dei redditi sul database InCasa ed al conseguente calcolo del nuovo canone di locazione;
- il soggetto viene informato per scritto dell'esito del controllo.

Livorno, 27 Ottobre 2014